

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

Ricorso con istanza ex artt. 41, comma 4 e 52, comma 2,

e contestuale istanza ex art. 55 c.p.a.

Per la “**Tenuta dei melograni Società Agricola S.r.l.**” (C.F. e P.IVA 02634540815) con sede legale in Marsala (TP), via Roma n. 185, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giovanni Oro, nato a Erice (TP) il 05.02.1987 (C.F. ROOGNN87B05D423C), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in separato foglio ed allegata in cale al presente atto per formarne parte integrante, dell’avv. Nicola Messina (C.F: MSSNCL64E20L331Z – Fax 091 344576 / 0923 593535 – PEC: nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Palermo, via Simone Cuccia n. 45,

contro

- **l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell’Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

- **l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

e nei confronti

- della **Tenuta Gorghi Tondi S.a.S. di Doretta Tumbarello** (C.F. e P.IVA 01983130814), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Doretta Caterina Maria Tumbarello, indirizzo p.e.c. gorghitondi@pec.it;

- della **Mi.Be.T. S.r.l.** (C.F. e P.IVA 00573620861), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Beniamino Tumeo, indirizzo p.e.c. mibetsrl@cgn.legalmail.it;

- della sig.ra **Ruffino Rosaria** (C.F. RFFRSR63H51F258Q), quale di legale rappresentante *pro tempore* della omonima impresa, indirizzo p.e.c. ruffinorosaria@pec.it;

per l'annullamento

previa autorizzazione, *ex artt.* 41, comma 4, c.p.a e 52, comma 2, c.p.a., alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da rendersi anche mediante decreto monocratico *inaudita altera parte*, e **previa sospensione e adozione delle opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**, dei seguenti atti e/o provvedimenti che qui si intendono impugnati:

1) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande afferenti al PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nonché del relativo “Allegato 1 – Domande di sostegno ammissibili e relativo

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

punteggio”, nella parte in cui la Società odierna ricorrente risulta collocata alla posizione n. 353, con un punteggio pari a 50 su 100, anziché, come dovuto, con punteggio pari a 58 su 100;

2) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 e del relativo “Allegato 1”, di approvazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (come successivamente sostituiti dal decreto dirigenziale anzidetto), nella parte in cui la domanda della Società ricorrente risultava collocata alla posizione n. 352, sempre con un punteggio di 50 su 100;

3) la Scheda tecnica di valutazione (check-list), con la quale, in sede istruttoria, veniva convalidato un punteggio inferiore rispetto a quello “auto-attribuito” dalla Società ricorrente in sede di presentazione della domanda e dei relativi verbali della Commissione di valutazione;

4) ogni altro atto, comunque connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra impugnati, e in ogni caso lesivo dell’interesse della Società odierna ricorrente alla corretta valutazione e collocazione in graduatoria della presentata domanda di sostegno.

FATTO

1. Con Regolamento n. 1305 del 7 dicembre 2013 l’Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto ivi disposto, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – quale “*Autorità di Gestione*” del Programma – ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, originariamente approvato dalla Commissione Europea con

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016.

In esecuzione del Programma anzidetto, dunque, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con decreto n. 2163 del 30.03.2016, approvava, *in primis*, le “*Disposizioni attuative procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali*”, e successivamente, con decreto n. 6470 del 24.10.2016, le “*Disposizioni attuative parte specifica **Sottomisura 4.1** - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*”, sottomisura finalizzata all'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Il Bando riguardante la predetta “Sottomisura 4.1” veniva così pubblicato, in data 30.12.2016, sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del “PSR Sicilia 2014-2020”, con l'espressa previsione che “*per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle Disposizioni Attuative parte specifica*” [...], alle “*Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020*” [...], nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti”.

2. La Società odierna ricorrente, quindi, onde potere beneficiare dei finanziamenti previsti dalla “Sottomisura 4.1”, presentava, tramite l'apposito portale SIAN di AGEA, la domanda di sostegno n. 54250282453, per la realizzazione di un progetto volto allo sviluppo strumentale e strutturale dell'azienda, nonché di ammodernamento, ampliamento e diversificazione della produzione agricola, da eseguirsi su un lotto di terreno sito in Mazara del Vallo

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

(TP), località Inchiapparo, per un valore complessivo di € 996.927,99 (I.V.A. esclusa), relativamente al quale la predetta Società, con la suindicata domanda di sostegno, chiedeva un contributo pubblico pari ad € 657.970,63.

Più precisamente, la Società ricorrente, già operante nel settore della produzione agricola e, in particolare, dedita alla coltivazione di ortaggi e seminativi, con il finanziamento *de quo* si prefiggeva l'obiettivo di migliorare e diversificare la produzione agricola mediante la realizzazione di un melograneto e delle relative opere irrigue ed idrauliche, di ottimizzare le risorse disponibili e la redditività aziendale, nonché di ristrutturare un fabbricato già esistente, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, anche grazie **realizzazione di un impianto fotovoltaico** da 19,76 *KWp* per la produzione e l'uso di energie alternative destinate all'autoconsumo.

3. La Società ricorrente, pertanto, all'atto della presentazione della domanda, allegando tutta la documentazione richiesta, compilava e sottoscriveva l'apposita "*Scheda tecnica di auto-valutazione*", ai fini della successiva verifica e convalida del punteggio (auto-attribuito).

La predetta Società, in particolare, conformemente con gli obiettivi prestabiliti ed i relativi criteri di selezione stabiliti dall'art. 5 del Bando suddetto, si auto-attribuiva un **punteggio complessivo (ridotto) di 58 su 100**, di cui, relativamente alla categoria A, punti 38 su 80, nonché riguardo alla categoria B (comprensiva dei criteri B1 e B2) – posto che per espressa disposizione del Bando il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a 20 – punti 20 su 20.

3. In sede istruttoria, tuttavia, la Commissione di valutazione, con precipuo riferimento ai criteri di selezione previsti dalla Tabella A, riteneva, del

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

tutto ingiustamente ed arbitrariamente, di non convalidare gli 8 punti previsti per il criterio *sub* A7, attribuendo alla Società ricorrente, un punteggio nettamente inferiore a quello auspicato, ossia di 30 su 80 punti.

Con successivo decreto dirigenziale n. 1501 del 25.06.2018, di approvazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammissibili (Allegato 1), la domanda dell'odierna ricorrente veniva pertanto collocata alla posizione n. 352, con un punteggio confermato di (soli) punti 50 su 100, a fronte di un punteggio auto-attribuito (e ridotto) di 58 su 80.

La predetta situazione rimaneva sostanzialmente immutata a seguito della emanazione del successivo D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018, che qui pure si impugna, con il quale sono stati integralmente sostituiti gli elenchi regionali (definitivi) precedentemente approvati, risultando la Società odierna ricorrente collocata alla posizione n. 353, con un punteggio di 50 su 100, **anziché, come dovuto, con punteggio (utile) pari a 58 su 100.**

Tutto ciò premesso, i provvedimenti in epigrafe, di cui si chiede l'annullamento, sono illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

* * * *

Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per i criteri di selezione A7 “Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative”.

I.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, degli obiettivi da

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

questi perseguiti e dell'art. 2 del Bando – Violazione e falsa applicazione del punto 2.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale”, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 – Violazione e falsa applicazione dei punti 3 e 7 delle “Disposizioni attuative – Parte specifica Sottomisura 4.1” – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 241/1990 e dell'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come recepito con legge regionale n. 8/2016 – Violazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi di buona amministrazione, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta.

L'Amministrazione resistente ha errato nel ritenere di non attribuire (convalidare) alla Società odierna ricorrente gli 8 punti previsti dall'art. 5 del Bando con riferimento al criterio A7, relativo agli “*investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative*”, poiché, a dire della Commissione di valutazione, la “*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*” sottoscritta dal tecnico specializzato, ing. Antonio Messina, sarebbe insufficiente a dimostrare, ai fini della attribuzione del relativo punteggio, il c.d. “autoconsumo” aziendale.

Ed invero, il punteggio anzidetto, come specificatamente stabilito dall'art. 5 del Bando, “*dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale)*”.

A comprova del possesso di tale requisito, pertanto, la norma in commento prescrive alle aziende richiedenti – esclusivamente – di “*dettagliare*

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

gli interventi, le finalità nonché gli aspetti dell'impianto nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico”.

Con precipuo riguardo al criterio di selezione anzidetto, inoltre, il punto 7 delle disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1 si limita a precisare che “*gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e devono essere **commisurati ai fabbisogni energetici di autoconsumo**, compresi anche quelli derivanti dagli investimenti previsti dall'iniziativa progettuale, **determinati e certificati da un tecnico specializzato del settore**” e che “*la determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo deve essere effettuata anche sulla scorta dei consumi risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno [...]*”.*

La *ratio* della norma, dunque, è evidentemente quella di evitare che i contributi pubblici vengano utilizzati, anziché per il miglioramento fondiario, per attività di lucro traducibili nella vendita dell'energia prodotta.

In ossequio alle disposizioni succitate, pertanto, la Società odierna ricorrente, al fine di comprovare il possesso del requisito *de quo* – non essendo prescritta, né dal Bando né da qualsiasi altra disposizione attuativa, alcuna analitica relazione sull'autoconsumo energetico – sin dalla presentazione della domanda di sostegno, descriveva in maniera compiuta e dettagliata, con il “*Piano di Sviluppo Aziendale*” e con la ulteriore documentazione tecnica allegata a corredo della domanda suddetta, gli investimenti previsti per la costruzione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione e all'uso di energie alternative, da realizzarsi mediante collocazione di pannelli fotovoltaici

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

sul tetto dell'edificio (da ristrutturare) dell'azienda agricola, avente un potenza di 10,76 *kWp*, commisurata al proprio autoconsumo energetico.

Ed ancora, la Società ricorrente, proprio in riferimento al predetto impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – **come espressamente previsto dal punto 7 delle disposizioni attuative succitate** – produceva apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, predisposta e certificata dal tecnico specializzato del settore, ing. Antonio Messina.

Il predetto tecnico, in particolare, “**DETERMINATO l'autoconsumo aziendale annuo** sulla scorta dei consumi risultanti dalle fatture di acquisto di energia elettrica e dei combustibili riferite all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con esclusione dei consumi per l'abitazione residenziale aziendale, nonché gli assorbimenti dei macchinari a seguito dell'intervento previsto in progetto, **CERTIFICA** sotto la propria responsabilità professionale, che l'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili rispetta i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia, ed **è commisurato ai fabbisogni energetici di autoconsumo**, compresi anche quelli derivanti dagli investimenti previsti dall'iniziativa progettuale”.

Alla luce delle predette considerazioni, dunque, la Società ricorrente correttamente procedeva all'auto-attribuzione del punteggio previsto per il criterio in commento, non essendo prescritta (oltre a quella già prodotta) alcuna ulteriore documentazione comprovante il possesso del requisito *de quo*, confidando, giustamente, sulla successiva convalida ad opera della Commissione di valutazione.

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

Ed invero, la Commissione medesima, come risultante dal “Verbale di ricevibilità - Ammissibilità - Valutazione” che qui pure si allega, a conferma di quanto sostenuto con la presente impugnazione, in sede istruttoria, accertava la completa presentazione da parte della Società ricorrente della “documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle tabelle dei criteri di selezione”.

Purtuttavia, con la Scheda tecnica di valutazione (convalida) del punteggio auto-attribuito, la Commissione di valutazione – adducendo, peraltro, una motivazione meramente apparente e sintomatica di un evidente deficit istruttorio – ometteva, in maniera palesemente illegittima e contraddittoria, di convalidare il punteggio di cui al criterio A7, per asserita insufficienza della dichiarazione sostitutiva redatta e certificata dal predetto tecnico specializzato a dimostrare l’autoconsumo aziendale.

Detto altrimenti, la Commissione di valutazione, con il proprio comportamento, oltre a (indirettamente) prescrivere, *a posteriori*, e senza alcuna preventiva comunicazione in merito, una (astrusa) documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente indicata all’art. 5 del Bando e dalle medesime disposizioni attuative, ometteva, in ogni caso, di valutare correttamente la “*Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà*” allegata dalla Società ricorrente alla domanda di sostegno.

Ciò vale, evidentemente, ad integrare una palese violazione e falsa applicazione della *lex specialis* della procedura, dei fondamentali principi di trasparenza, proporzionalità e leale cooperazione richiamati in epigrafe, ed un evidente eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (meramente apparente) e contraddittorietà manifesta.

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

Ed ancora, posto che alcuna analitica determinazione dell'autoconsumo viene richiesta dalle disposizioni normative in materia, la Commissione di valutazione, anche a seguito dell'eventuale riscontro di una lacunosità o insufficienza della documentazione prodotta, piuttosto che omettere, *sic et simpliciter*, di convalidare il punteggio *de quo* – con palese violazione dei principi indicati in epigrafe e delle medesime finalità perseguite dal PSR Sicilia 2014-2020, come espressamente stabilite dai Regolamenti (UE) – avrebbe certamente dovuto dare corso al soccorso istruttorio.

A riguardo, peraltro, non appare superfluo rilevare come l'istituto del soccorso istruttorio, oltre che espressamente sancito, come meglio si dirà in seguito, all'art. 6, comma 1, della legge 241/1990, viene esplicitamente richiamato anche dalla *lex specialis*.

Come esplicitamente previsto dall'art. 2.4 delle Disposizioni attuative di parte generale del PSR Sicilia 2014-2020, rubricato “*Procedimento amministrativo*”, **“durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241/1990, la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria”**.

Ed ancora, il principio del soccorso istruttorio viene altresì espressamente previsto dal documento “*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni*”, elaborato dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020, la cui ultima versione è stata approvata con deliberazione n. 219 del 30.05.2018, e dalla Direttiva del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 36299 del 03.07.2018, ove espressamente viene sancita l'applicabilità – in quanto compatibili – delle norme del Codice dei contratti pubblici ed il principio del

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

soccorso istruttorio *ex art.* 83, come recepito nella Regione Siciliana con legge regionale n. 8/2016.

Sul punto, giova ancora evidenziare come, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il soccorso istruttorio attua nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici che enfatizza l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.

La disciplina della procedura di gara, infatti, *“non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario”* (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21 luglio 2018, n. 4881; v. anche, TAR Lazio, Roma, Sez. I *Quater*, 28 aprile, n. 5025).

L'istituto in commento, dunque, come in più occasioni ribadito dal Consiglio di Stato, *“tende a evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili”* (cfr. Cons. St., Sez. III, 2 marzo, 2017, n. 975).

In tal senso, d'altronde, depone anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 28 febbraio 2018, C 523/16 e C 536/16 - MA.T.I. SUD s.p.a.), con la quale il Giudice europeo ha ritenuto conforme ai principi di parità di trattamento e di trasparenza nella materia dei contratti pubblici un meccanismo di soccorso istruttorio (allora previsto dall'art. 38, comma 2-*bis*, del

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

previgente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), “*inteso a salvaguardare la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali, purché ciò non avvenga in caso di carenze documentali sanzionate in modo espresso con l’esclusione o sia così consentito all’operatore economico di formulare nella sostanza una nuova offerta*” (cfr. Cons. St., 19 aprile 2018, n. 2386).

Ebbene, simili evenienze non sono certamente configurabili nel caso in esame, stante che, in ogni caso, l’allegazione dei documenti atti a dimostrare il possesso di uno dei requisiti previsti dal Bando – ai soli fini dell’attribuzione del relativo punteggio – non è in alcun modo sanzionata dal Bando medesimo con l’esclusione dalla procedura di gara.

Pertanto, la Commissione di valutazione, una volta riscontrata, in sede istruttoria, un’eventuale incompletezza o lacunosità della documentazione già esistente, in ossequio al principio del soccorso istruttorio ed alle intrinseche finalità perseguite dall’istituto medesimo, prima di procedere alla mancata (ed arbitraria) attribuzione del relativo punteggio – sebbene, giova ancora una volta ribadirlo, alcuna ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta veniva richiesta dal Bando o dalle disposizioni attuative – avrebbe dovuto, tutt’al più, chiedere alla Società ricorrente di integrare la documentazione precedentemente allegata, trattandosi, lo si ripete, di **documentazione sanabile e non essenziale ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno.**

La mancata attribuzione all’iniziativa progettuale della Società ricorrente dell’ulteriore punteggio (di 8 punti) previsto per il criterio di selezione A7, pertanto, in ragione delle suesposte considerazioni, non può che ritenersi palesemente illegittima per violazione e falsa applicazione dei principi indicati

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

in epigrafe, oltre che della *lex specialis* della procedura e del principio del soccorso istruttorio.

* * * *

Istanza cautelare

Le considerazioni sopra esposte dimostrano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

Altrettanto palese deve inoltre considerarsi il *periculum in mora*. La mancata attribuzione al progetto della Società ricorrente degli ulteriori 8 punti e, conseguentemente, la mancata convalida dei 58 punti (su 100) che complessivamente le spettano, infatti, impediscono alla ricorrente di ottenere in graduatoria la posizione che legittimamente le spetta e in relazione alla quale avrebbe diritto al riconoscimento del finanziamento in commento. Peraltro, il decorrere del tempo sino alla definizione del merito, senza che la ricorrente riceva tutela, quanto meno cautelare, rischia di pregiudicare irreparabilmente le sue ragioni, stante l'imminente e progressiva distribuzione delle risorse alle imprese già utilmente collocate nella medesima graduatoria.

In ragione di ciò, dunque, in accoglimento della presente istanza cautelare, si chiede di volere accordare la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della Società ricorrente, ovvero mediante l'adozione di qualsivoglia misura che codesto On.le Tribunale Amministrativo riterrà idonea a tutelare le ragioni della ricorrente, compreso l'eventuale ed immediato accantonamento delle somme necessarie a garantire il finanziamento dell'iniziativa progettuale della Società ricorrente, o il riesame della posizione della ricorrente in ragione dei motivi superiormente dedotti.

Nicola Messina
Avvocato
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI
Tel/Fax 0923 593535
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO
Tel/Fax 091 344576

* * * *

Istanza ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.

In considerazione dell'elevato numero dei possibili controinteressati che, per effetto dell'accoglimento della presente impugnazione, verrebbero superati in graduatoria dalla Società ricorrente, si chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notificazione del presente ricorso a mezzo di pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, si chiede che,

**PIACCIA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA –
PALERMO**

previa eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami *ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.*, e **previa concessione della misura cautelare richiesta**, ovvero ritenuta di giustizia come da superiore istanza, *ex art. 55 c.p.a.*, e che,

PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE

previa sospensione, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente ad ottenere la collocazione che legittimamente le spetta in graduatoria e, in ragione della posizione così ottenuta, il finanziamento per cui è causa.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione ed eccezione, nonché di motivi aggiunti e/o nuovi.

Con vittoria di spese, compensi e onorari, nonché con rimborso del contributo unificato, come per legge.

Si dichiara, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 115/2002, che per il contributo

Nicola Messina

Avvocato

Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI

Tel/Fax 0923 593535

Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO

Tel/Fax 091 344576

unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Palermo, 29 ottobre 2018

Avv. Nicola Messina